



Decreto 6 giugno 2006 n.81

REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REITERAZIONE DECRETI N.56 DEL 9 MARZO 2006 E
N.60, N.62, N.68, E N.70 DEL 15 MARZO 2006**

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Considerata la vacanza del Consiglio Grande e Generale;
Tenuto conto quindi della impossibilità di procedere nei termini di legge alla ratifica dei Decreti Reggenziali n.56 del 9 marzo 2006 e n.60, 62, 68 e 70 del 15 marzo 2006;
Visto l'articolo 22 del Titolo VI della Legge qualificata 15 dicembre 2005 n.184;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 29 maggio 2006 n.112;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo Unico

I Decreti Reggenziali n.56 del 9 marzo 2006 e n.60, 62, 68, e 70 del 15 marzo 2006 sono reiterati a tutti gli effetti di legge nei testi già pubblicati e allegati al presente decreto, sotto le lettere A, B, C, D e E.

I termini per la ratifica dei Decreti sopra citati, decorrono dalla data di emissione del presente Decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 giugno 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Loris Francini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani

Decreto 9 marzo 2006 n.56



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE TASSE DI LICENZA O PATENTI DI ESERCIZIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 MAGGIO 2004 N.71

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 febbraio 2006 n.66;
Valendo Ci delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

Articolo Unico

Con effetto dal 1° gennaio 2006, la percentuale delle tasse di licenza o patenti di esercizio, di cui all'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, da destinarsi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività di interesse pubblico svolte, è fissata nella misura del 6% dell'importo riscosso in conto competenza nell'esercizio finanziario 2005 sul Capitolo 160 "Tasse sulle patenti di Commercio e Industria" del Bilancio dello Stato.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvederà ad erogare le somme di cui sopra nelle seguenti modalità:

entro il 31 marzo 2006: €150.000,00 a titolo di acconto;

entro il 31 dicembre 2006: il conguaglio fra quanto dovuto per effetto del conteggio di cui al comma 1 e l'acconto già corrisposto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani

Decreto 15 marzo 2006 n.60



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI ALL'INSTALLAZIONE, ALLA TRASFORMAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI AGLI EDIFICI

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l' articolo 3, comma terzo e l'articolo 12 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti";

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 febbraio 2006 n.10;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Istituzione dell'albo

1. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 3, della Legge 28 ottobre 2005 n.148 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti", è attivato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, di seguito indicata come «Camera di Commercio», l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 3 della Legge n.148/2005, di seguito indicato come «albo».
2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio della Repubblica.
3. Sono iscrivibili a tale albo tutti gli imprenditori e responsabili tecnici che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito di imprese, private o pubbliche, con sede nella Repubblica di San Marino.
4. Ai fini dell'iscrizione all'albo da parte di soggetti non residenti viene considerata valida l'iscrizione in albi analoghi tenuti da altre Camere di Commercio di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento.
5. L'albo è pubblico e sarà consultabile anche sul sito internet della Camera di Commercio (www.cc.sm).

Art. 2

Presentazione della domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 i soggetti interessati presentano apposita domanda alla Camera di Commercio, redatta utilizzando il modello riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Nella domanda di cui al comma 1 gli interessati indicano le specifiche tipologie di impianti per le quali l'iscrizione e' richiesta, con riferimento a quelle previste all'articolo 1 della Legge n.148/2005.

3. Ai fini dell'iscrizione in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 1 i soggetti non residenti devono presentare ogni anno certificato, rilasciato dalla Camera di Commercio dello Stato di residenza, attestante la loro iscrizione all'albo analogo.

Art. 3

Dimostrazione del possesso dei requisiti

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1, i soggetti interessati dovranno produrre certificazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della Legge n.148/2005. E' data facoltà ai soggetti interessati di avvalersi delle disposizioni previste dalla Legge 21 ottobre 1988 n.105 "Norme sulla documentazione amministrativa", allo scopo di sostituire la documentazione prevista all'articolo 2 della suddetta Legge. La Camera di Commercio è obbligata, nel caso riscontri o presuma la non attendibilità o la falsità delle dichiarazioni, a trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti ed eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 4

Domande di modifica

1. Eventuali modifiche della propria posizione, attinenti alle tipologie di impianti per le quali l'iscrizione è stata ottenuta, sono richieste dall'interessato con le modalità indicate nell'articolo 2.
2. Con le modalità richiamate al comma 1 l'interessato provvede, altresì, a comunicare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, eventuali mutamenti del proprio numero di telefono, del proprio indirizzo di posta elettronica o del proprio domicilio, nonché degli altri dati personali rilevanti, ai sensi del presente regolamento, ai fini della tenuta dell'albo.

Art. 5

Esame delle domande

1. L'esame delle domande di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 1, è effettuato presso la Camera di Commercio e deve essere completato nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi.
2. Qualora la domanda presentata non sia regolare o completa, la Camera di Commercio ne dà comunicazione all'interessato entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla data della sua ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata.

Art. 6

Accoglimento e diniego delle domande

1. La Camera di Commercio dispone con provvedimento motivato, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, l'iscrizione nell'albo o il diniego di iscrizione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato all'interessato entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla sua adozione. In caso di accoglimento della domanda, viene contestualmente comunicato all'interessato il numero di iscrizione attribuito.

Art. 7

Notizie desumibili dall'albo

1. Dalla consultazione dell'albo di cui all'articolo 1, devono risultare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice fiscale, residenza o domicilio professionale, recapito telefonico dell'interessato ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

- b) tipologia degli impianti per la quale è stata ottenuta l'iscrizione;
- c) requisiti professionali sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 3 della Legge n.148/2005;
- d) eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione disposti dalla Camera di Commercio ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente regolamento;
- e) data dell'iscrizione;
- f) numero di iscrizione all'albo.
- g) impresa per la quale si esercita l'attività di responsabile tecnico.

Art. 8

Revisione dell'albo

1. L'albo è soggetto a revisione annuale.

Art. 9

Contributo annuo per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati

1. Al fine di garantire il fabbisogno finanziario relativo alla tenuta dell'albo di cui alla presente legge, gli iscritti dovranno provvedere al versamento di un contributo annuo pari a € 30,00 per l'iscrizione/rinnovo all'albo.
2. Il contributo di iscrizione/rinnovo, potrà subire un aumento annuo fissato dal Congresso di Stato con apposita delibera.
3. Ogni iscritto deve provvedere al pagamento del contributo annuo contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.
4. In caso di rinnovo dell'iscrizione gli iscritti dovranno effettuare il pagamento del contributo entro il 28 febbraio dell'anno in corso, utilizzando le stesse modalità indicate per l'iscrizione.

Art.10

Trasferimento della residenza o del domicilio professionale

1. Nel caso in cui il soggetto iscritto trasferisca la residenza o il domicilio, deve darne comunicazione, entro trenta giorni dal suddetto trasferimento, alla Camera di Commercio, mediante il modello riportato nell'allegato A del presente regolamento, pena il pagamento di una penale di €200,00. La Camera di Commercio provvederà ad annotare nell'albo la modifica di residenza o domicilio.

Art. 11

Sospensione dell'iscrizione

1. La sospensione dell'iscrizione nell'albo è disposta dalla Camera di Commercio nei casi previsti dalle norme, in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali.
2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 e' notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolge, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 12

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dalla Camera di Commercio:
 - a) quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare, in capo all'interessato, i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3, comma 1, della Legge n.148/2005;
 - b) quando l'interessato risulti deceduto;

- c) quando l'interessato risulti irreperibile nell'ambito della revisione di cui all'articolo 8 o nell'ambito di eventuali verifiche disposte dalla Camera di Commercio;
 - d) in ottemperanza di sanzioni amministrative o penali;
 - e) su richiesta dell'interessato.
2. La cancellazione per le motivazioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 è pronunciata previa comunicazione all'interessato, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che, ai sensi della normativa vigente, assicuri l'avvenuta consegna, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le controdeduzioni.
3. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 1 è notificato all'interessato, nonché all'impresa presso cui lo stesso svolge, eventualmente, la funzione di responsabile tecnico, entro quindici giorni dalla sua adozione.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3, della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti", rivestono il ruolo di responsabili tecnici in imprese che svolgono attività di cui all'art 1 della suddetta legge, hanno titolo all'inserimento nell'albo, di cui all'articolo 1, sulla base della presentazione della dichiarazione da rendersi, mediante il modello riportato nell'allegato B del presente regolamento, entro un anno dalla predetta data.
2. Tale regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la prima formazione dell'albo che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2006

Art. 14

Disposizioni finali

Alla Camera di Commercio è data facoltà di emanare disposizioni inerenti all'albo, al fine dell'applicazione del presente regolamento, incluso gli allegati, ovvero in ottemperanza di obblighi posti da successive Leggi o da Accordi Internazionali ratificati in Consiglio Grande e Generale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani

Marca da

Bollo ordinaria

ALLEGATO A

RICHIESTA DI ISCRIZIONE/MODIFICA/CESSAZIONE ALBO DEI RESPONSABILI TECNICI

(L....., regolamento

Il sottoscritto,

nome

cognome.....

codice iss/ fiscale

(barrare tra le seguenti sezioni a - b - c - d -, quella di interesse)

a) _ chiede di essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti", per le tipologie di impianti specificate nella tabella riportata in calce al presente modello;

b) _ chiede di modificare le tipologie di impianti per le quali è iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti", nel senso indicato nella tabella riportata in calce al presente modello;

c) _ chiede di essere cancellato dall'albo di cui all'articolo 3, comma 3 della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti"

d) _ comunica di avere mutato i seguenti dati, tra quelli risultanti dall'albo di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti" del Testo unico edilizia, dove è iscritto con il n.

_ domicilio professionale

_ recapito telefonico

_ indirizzo di posta elettronica

_ altro (*specificare*)

ed indica qui di seguito i nuovi dati:

_ nuovo domicilio professionale

_ nuovo recapito telefonico

_ nuovo indirizzo di posta elettronica

_

Ai fini delle domande di cui alle precedenti lettere **a** (v. nota 1), **b** (v. nota 2), **c** (v. nota 3), **d** (v. nota

4) - consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi della Legge n.105 del 21/10/1988 (Norme sulla documentazione amministrativa)

A) di essere nato a

Prov./Castello in data

B) di risiedere/essere domiciliato professionalmente a

..... CAP Via

..... n. tel.

..... indirizzo di posta elettronica

C) di essere cittadino

D) di possedere il seguente requisito professionale tra quelli previsti all'articolo 3, della Legge n.148/2005 “Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti” (*i soggetti in possesso di titoli di qualificazione professionale conseguiti all'estero rilasciano, in sostituzione, la dichiarazione di cui al punto E*) :

1. laurea, laurea breve o diploma universitario in materia tecnica (*specificare*)

.....

.....con specializzazione

..... conseguita/o presso

..... in data

.....;

2. diploma di scuola secondaria superiore (*specificare*)

.....,

con specializzazione

..... conseguito presso l'Istituto statale o legalmente riconosciuto

..... con sede in

.....

..... in data

con un periodo di inserimento dal
..... al alle
dirette dipendenze dell'impresa
.....
con sede in
..... iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
..... con n.
....., con la qualifica di (*specificare la
categoria posseduta e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
.....*) e iscrizione all'albo professionale
.....

3. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale o di legislazione di altri Stati con i quali esista reciprocità di trattamento.

(*specificare la denominazione del titolo o attestato*)

.....
..... rilasciato da.....
..... con sede in
..... in data,
con un periodo di inserimento dal al
....., alle
dirette dipendenze dell'impresa

..... con sede in
..... Via
..... n.
..... iscritta/annotata nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
..... con n.,
con la qualifica di (*specificare la
categoria posseduta e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento
.....*).

4. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze dell'impresa

.....
... con sede in
..... Via

..... n. iscritta/annotata nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di con n.
..... nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, nel
periodo dal
..... al, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato (*specificare la categoria posseduta*
..... e il Contratto collettivo di lavoro di riferimento)
nell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui
all'art. 3, comma 3, della Legge n.148/2005 "Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti"

E) Si allega, inoltre:

_ attestazione del versamento dei diritti di segreteria camerali sul c/c n.5846 abi 6067 cab 09808

... intestato a Camera di commercio Spa

_ (solo per i soggetti non residenti) certificato di iscrizione all'albo analogo tenuto dalla Camera di
Commercio di residenza

H) Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio
..... acconsente al loro trattamento da parte della stessa per le finalità di
legge e nel rispetto delle disposizioni della Legge 23 maggio 1995 n.70, recante "riforma della
legge 1 marzo 1983 n.27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali".

Il sottoscritto, infine, dichiara che non sussistono nei propri confronti, delle cause di divieto e di
decadenza previste dalle disposizioni antimafia di riferimento.

Data Firma

Spazio per l'accertamento dell'identità del firmatario

n. doc. riconoscimento rilasciato il

da

Firma (per esteso) e qualifica del ricevente

Data

TABELLA

TIPOLOGIE DI IMPIANTI (*barrare le tipologie di impianti per le quali è richiesta l'iscrizione (eventuale)*)

	Installazione Trasformazione Ampliamento	Manutenzione
a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia elettrica fornita dall'ente distributore;		
b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;		
c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;		
d) impianti idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;		
e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;		
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;		
g) impianti di protezione antincendio.		
h) gli impianti a vapore ed a pressione per locali produttivi		

Allegato B

DENUNCIA LA SEGUENTE MODIFICA

(BARRARE L'IPOTESI INTERESSATA)

RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO dei requisiti tecnico-professionali

per gli impianti di cui alle lettere:

A B C D E F G H

in quanto il responsabile tecnico, sig. _____, è in possesso di uno dei requisiti tecnico-professionali sotto dichiarati (*se il responsabile tecnico che possiede i requisiti è neo nominato, occorre compilare anche l'opzione "nomina di un ulteriore responsabile tecnico"*)

REVOCA DEL RESPONSABILE TECNICO (nota 1)

sig. _____ nato il ____ / ____ / ____
a _____ (____),
codice ISS / fiscale _____

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO (*indicare il responsabile tecnico sostituito*)

sig. _____ nato il ____ / ____ / ____
a _____ (____),
codice ISS / fiscale _____

CHE, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO TECNICO-PROFESSIONALE

(BARRARE L'IPOTESI INTERESSATA)

LAUREA IN INGEGNERIA/ARCHITETTURA/FISICA

con _____ specializzazione _____ in:

conseguita il ____ / ____ / ____ presso l'Università _____
_____ di _____ (____)
via/piazza _____ n. _____

oppure

_ DIPLOMA DI MATURITA' TECNICA INDUSTRIALE o DIPLOMA DI QUALIFICA

(specificare
quale)

_____ con specializzazione in _____
conseguito presso la scuola _____ di _____
(_____) via/piazza _____ n. _____
nell'anno scolastico _____ / _____

oppure

_ ATTIVITA' LAVORATIVA (compreso il periodo di apprendistato) alle dirette dipendenze dell'impresa

_____ con sede in
_____ (_____) Via/Piazza _____
_____ n. _____ , iscritta/già iscritta al R.I. di. _____
al n. _____ , in qualità di _____
_____ dal _____ / _____ / _____ al _____ / _____ / _____

oppure

_ ATTESTATO DI QUALIFICA DI UN CORSO TECNICO – PROFESSIONALE

legalmente riconosciuto in materia di formazione professionale,

rilasciato da _____ con
sede in
_____ (_____) Via/Piazza _____ n.

in data _____ / _____ / _____ con specializzazione in _____

oppure

ATTIVITA' LAVORATIVA (compreso il periodo di apprendistato) alle dirette dipendenze dell'impresa

_____ con sede in
_____ (_____) Via/Piazza _____
_____ n. _____ , iscritta/già iscritta al R.I. di. _____
al n. _____ , in qualità di _____
_____ dal _____ / _____ / _____ al _____ / _____ / _____

oppure

PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA, PER ALMENO TRE ANNI escluso

l'apprendistato, in un'impresa del settore, nel medesimo ramo di attività denunciato, con la qualifica di _____ (nota 4) nell'impresa

_____ con sede in _____ (_____) Via/Piazza _____ n. _____, iscritta/già iscritta al R.I. di _____ al n. _____ dal _____ / _____ / _____ al _____ / _____ / _____

oppure

QUALIFICA DI RESPONSABILE TECNICO, i cui requisiti sono già stati accertati, per l'impresa _____

_____ con sede in _____ (_____) Via/Piazza _____ n. _____, iscritta al R.I. di _____ al n. _____

oppure

_____ **TITOLARE DI UN'IMPRESA DEL SETTORE** per almeno un anno prima del .../.../... (entrata in vigore della Legge n. _____ del _____).

Firma del denunciante* _____

Firma del responsabile tecnico* _____

Allegare copie dei documenti di identità dei sottoscrittori.

ULTERIORE DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

Il sottoscritto _____ NOMINATO RESPONSABILE TECNICO, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di esplicitare tale incarico in modo stabile e continuativo, mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e di svolgere un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività stessa.

(firma del responsabile tecnico*)

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Sig. _____ tipo di documento _____

n. _____ rilasciato da _____ il ____ / ____ / ____

Sig. _____ tipo _____ di
documento _____

n. _____ rilasciato da _____ il ____ /
____ / ____

Il funzionario incaricato

Data: _____

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- **Autocertificazione, su apposito modulo, per le disposizioni antimafia** rilasciata dal responsabile tecnico – qualora non sia un dipendente dell'impresa, ma ricopra la carica di procuratore o institore della società – dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci, nonché da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (con o senza legale rappresentanza);
- Copia del libretto di lavoro (se probante l'esperienza lavorativa in un'impresa del settore);
- Copia del contratto di associazione in partecipazione registrato (se richiesto al fine di instaurare un **rapporto di immedesimazione** tra il responsabile tecnico e l'impresa);
- Eventuale dichiarazione del datore di lavoro che precisi le mansioni svolte dal suo dipendente, successivamente nominato responsabile tecnico;
- Copia del titolo di studio o attestato di qualifica professionale del responsabile tecnico.

Decreto 15 marzo 2006 n.62



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI ARMI, LAME ORNAMENTALI DEFINITE FANTASY, IMITAZIONI DI ARMI, ARMI NON OFFENSIVE

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 6 della Legge 22 novembre 2005 n.168 con il quale si modifica l'articolo 13 della Legge 25 luglio 2000 n.65;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 15 marzo 2006 n.10;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I DELLA VENDITA DI ARMI

Art. 1

1. Le armi e tutti quei prodotti che, per la loro definizione o caratteristiche li accomunano, vengono commercializzate in Repubblica con disposizioni e norme come di seguito riportate.

Art. 2

1. Ai fini della presente regolamentazione si distingue e definisce quanto segue:

- a) "vendita di armi di 1^a categoria": si intende autorizzata la vendita di armi ad aria o gas compressi con energia cinetica, misurata all'origine, da 1 a 7,5 joule (armi con modesta capacità offensiva), archi e balestre di ogni genere e lame di tutti i tipi. Oltre a quanto specificato è vietata la vendita di qualsiasi altro tipo di arma o oggetto da difesa o atto ad offendere la persona, comprese le munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio;
- b) "vendita di armi di 2^a categoria": si intende autorizzata la vendita di tutte le armi, munizioni, polveri da sparo e fuochi d'artificio e tutti gli oggetti da difesa e atti ad offendere la persona. Per le polveri da sparo e fuochi d'artificio, la vendita e la detenzione, saranno autorizzate, con eventuali divieti o limitazioni sulle quantità dovute al luogo di destinazione dell'attività e ai locali di deposito e vendita, tenuto presente della loro pericolosità e del loro volume di esplosione.

2. Per oggetti da difesa e atti ad offendere la persona, a titolo esemplificativo, si intendono tutti gli strumenti asfissianti, accecanti, irritanti e quelli capaci di trasmettere una scarica elettrica, i noccolieri e gli sfollagente.

Art. 3

1. Chi intende esercitare l'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 2, comma 1 punto a), deve fare specifica istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuterà la

concessione della licenza in base alla normativa di settore. Il rilascio di licenza e l'avvio dell'esercizio dell'attività di vendita sopraccitata è subordinato inoltre alla presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla Gendarmeria attestante le seguenti idoneità:

- a. avere idoneità psichica certificata dal Servizio Neuropsichiatrico;
- b. non avere avuto condanne sull'abuso delle armi, sia a San Marino che all'estero, mentre in caso di precedenti specifici la Gendarmeria valuterà la sussistenza dell'idoneità in capo al soggetto;
- c. avere locale idoneo con vetri esterni anti-sfondamento;
- d. avere locali con allarme interno anti-intrusione, collegato con personale di vigilanza e/o al Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- e. avere i registri sul carico e scarico delle armi e tutta la documentazione necessaria, rilasciata dal Comando della Gendarmeria per commercializzare le stesse;
- f. essere collegati all'eventuale server della Gendarmeria che tratterà tutto il movimento delle armi della Repubblica.

2. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è subordinato, inoltre, alla presentazione di un certificato che attesti di aver frequentato un corso di formazione avente per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento di legislazione sammarinese sul commercio delle armi. Il corso di formazione in oggetto è organizzato dalla Commissione di cui al successivo articolo 8.

3. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere il rilascio della licenza in oggetto a favore di persona giuridica, le idoneità di cui al precedente comma 1, punti a) e b), devono essere attestate in capo ai soci promotori. Il requisito professionale di cui al precedente comma 2 deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività di vendita.

4. L'eventuale impiego di personale addetto alla vendita, oltre alle dovute autorizzazioni di settore, necessita del nulla osta della Gendarmeria attestante i requisiti, in capo allo stesso, di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

Art. 4

1. Chi intende esercitare l'attività di vendita di armi di cui al precedente articolo 2, comma 1 punto b), deve presentare specifica istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che valuterà la concessione della licenza in base alla normativa di settore. Il rilascio di licenza e l'avvio dell'esercizio dell'attività di vendita sopraccitata è subordinato inoltre alla presentazione del certificato di idoneità rilasciato dalla Gendarmeria attestante le seguenti idoneità:

- a. avere idoneità psichica certificata dal Servizio Neuropsichiatrico;
- b. non avere avuto condanne sull'abuso delle armi, sia a San Marino che all'estero, mentre in caso di precedenti specifici la Gendarmeria valuterà la sussistenza dell'idoneità in capo al soggetto;
- c. avere locali con allarme interno anti-intrusione e video sorveglianza, collegato con personale di vigilanza e/o Comando della Gendarmeria, con canone di abbonamento;
- d. vetri esterni anti-sfondamento;
- e. sistema anti-incendio specifico;
- f. impianto elettrico con accorgimenti particolari, adeguati ad ospitare materiali esplosivi;
- g. avere i registri sul carico e scarico delle armi e tutta la documentazione necessaria, rilasciata dal Comando della Gendarmeria per commercializzare le stesse;
- h. essere collegati all'eventuale server della Gendarmeria che tratterà tutto il movimento delle armi della Repubblica.

2. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è subordinato inoltre alla presentazione del certificato attestante la qualifica di armi rilasciata dall'apposita commissione.

3. Nel caso in cui l'istanza sia tesa ad ottenere il rilascio della licenza in oggetto a favore di persona giuridica, le idoneità di cui al precedente comma 1, punti a) e b), devono essere attestate in

capo ai soci promotori. Il requisito professionale di armiere deve essere posseduto dal legale rappresentante della società ovvero da un dipendente preposto all'attività di vendita.

4. L'eventuale impiego di personale addetto alla vendita, oltre alle dovute autorizzazioni di settore, necessita del nulla osta della Gendarmeria attestante i requisiti, in capo allo stesso, di cui al precedente comma 1, punti a) e b).

Art. 5

1. Chi intende vendere armi, sia di 1^a sia di 2^a categoria, assieme ad altri articoli non attinenti, dovrà avere un reparto specifico ovvero una zona dedicata alla vendita di armi e prodotti affini.

2. Tutte le armi, sia di 1^a sia di 2^a categoria, dovranno essere custodite in espositori con vetro anti-sfondamento e chiusi a chiave.

3. Le polveri da sparo e altri prodotti pericolosi non potranno essere alla portata di eventuali avventori o persone non autorizzate.

Art. 6

1. La Gendarmeria periodicamente verifica la sussistenza delle idoneità di cui al certificato citato ai precedenti articoli 3 e 4. In caso di revoca o sospensione del certificato di idoneità la Gendarmeria ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio che procederà per quanto di competenza.

Art. 7

1. Ai fini dell'autorizzazione dell'idoneità dei locali ove esercitare le attività oggetto del presente Titolo, è istituita una Commissione così composta: Direttore della Protezione Civile o suo delegato, Direttore del Dipartimento Salute Pubblica o suo delegato, Comandante della Gendarmeria o personale competente da Lui delegato e/o altro personale designato.

2. Nel rilasciare l'autorizzazione la Commissione di cui al presente articolo può disporre divieti e/o limitazioni e/o indicazioni particolari.

Art. 8

1. Ai fini dell'attestazione della qualifica di armiere è istituita apposita commissione d'esame così composta:

- a) Dirigente Ufficio Commercio o personale da questi delegato;
- b) Comandante della Gendarmeria o personale competente da questi delegato;
- c) un rappresentante nominato dalle Associazioni di Categoria settore commercio.

2. La commissione d'esame di cui al presente articolo deve valutare la conoscenza generale sulle armi e munizioni, il maneggio in sicurezza delle stesse, nozioni essenziali di balistica, nozioni su conoscenza e maneggio sulle sostanze esplosive (polveri da sparo e artifici pirotecnici) e conoscenza della legislazione in materia.

Art. 9

1. All'interno del centro storico della Capitale così come definito dalla Legge 22 novembre 2005 n.168, Allegato B), articolo 1, gli artifici pirotecnici e le polveri da sparo potranno essere poste alla vendita in quantitativi limitatissimi stabiliti dall'apposita commissione che autorizza l'idoneità dei locali.

TITOLO II DELLA VENDITA DI LAME ORNAMENTALI DEFINITE FANTASY

Art. 10

1. E' consentita la libera vendita di lame ornamentali quando questi oggetti saranno singolarmente visionati dalla commissione di cui al successivo comma 3 che, individuati i requisiti, ne autorizza la vendita come prodotti fantasy. L'istanza di autorizzazione redatta in carta semplice, deve essere inoltrata al Comando Centrale della Gendarmeria - Ufficio Armi -, allegando le dovute marche da bollo e un campione del prodotto, con riferimento fotografico o di codice su catalogo, oggetto della richiesta di autorizzazione.
2. Per libera vendita deve intendersi la vendita effettuata dall'operatore economico, titolare di licenza commerciale al dettaglio in possesso di tutte le autorizzazioni per tale esercizio previste, nei confronti di un soggetto acquirente maggiore di anni 18.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1, è istituita una Commissione composta dal Comandante della Gendarmeria e da personale competente, interno al Corpo, da questi delegato, per un minimo di nr. 3 militari.

TITOLO III DELLA VENDITA DI IMITAZIONI DI ARMI

Art. 11

1. Nel presente regolamento il termine "imitazione di arma" deve intendersi come di seguito: in primo luogo si deve tenere presente la definizione di arma contenuta nell'articolo 149, comma 2, n.2, del Codice Penale. Ciò posto, il significato di "imitazione di arma", può essere tratto per analogia dalla definizione di "riproduzione di arma antica" fornita, quanto alle armi da fuoco, dall'articolo 9, comma 3, della Legge 13 marzo 1991 n.40. Con l'avvertenza che l'imitazione può essere meno fedele della riproduzione e cioè discostarsi, anche sensibilmente, dal modello.
2. Per imitazione di arma da fuoco si deve intendere un prodotto realizzato con materiali che non consentono la trasformazione in arma efficiente (e cioè con materiali soggetti a radicale deformazione allo scoppio delle polveri) e, inoltre, con canna o canne ostruite totalmente o parzialmente ma mediante ostacolo inamovibile. Perciò un prodotto privo della capacità di lancio di qualsivoglia oggetto e della potenzialità offensiva che rappresenta il tratto essenziale dell'arma propria secondo la definizione del codice penale.
3. Per imitazione di arma non da fuoco – armi bianche, da punto o da taglio; armi da getto come archi e balestre, cerbottane e fionde di precisione; armi da botta, come mazze ferrate rigide o snodate, sfollagente, noccoliere, ecc.. – si deve intendere un prodotto con aspetto esteriore corrispondente a quello di uno strumento contundente, da ferita o da taglio ma privo della capacità offensiva tipica del modello, quindi della capacità contundente ossia di produrre contusioni, tagli, perforazioni ed ogni altra ferita o danno anche incruento alla persona.
4. In particolare l'imitazione delle armi bianche da punta e da taglio dovrà avere lama assolutamente non tagliente e punta o arrotondata o non acuminata, anche se ciò può ridurre in maniera sensibile la fedeltà dell'imitazione rispetto al modello. Nel caso di punta non acuminata, la Commissione di cui al precedente articolo 10 determinerà i criteri di sicurezza.
5. L'imitazione delle armi da getto, come archi e balestre, dovrà essere priva di forza o capacità propulsiva, salvo una lievissima propulsione a scopo meramente dimostrativo.
6. L'imitazione di armi da botta dovrà essere realizzata con materiali non contundenti ossia non idonei a produrre lesioni alle persone.

Art. 12

1. Le imitazioni di armi, così come definite dal precedente articolo 10, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore. In caso di dubbio interpretativo circa la definizione di un determinato prodotto come imitazione di arma, la Commissione di cui al precedente articolo 10 è chiamata a interpretare tale caso specifico.
2. E' vietata l'imitazione delle armi definite illegali dall'articolo 6 della Legge n.40/1991. Il Comando della Gendarmeria potrà vietare la vendita di imitazioni di armi o categorie di armi che per la loro forma, natura o anticonvenzionalità possano creare o recare pericolo.

TITOLO IV DELLA VENDITA DI ARMI NON OFFENSIVE

Art. 13

1. Le armi ad aria o gas compressi con energia cinetica non superiore a 0,99 joule, destinate esclusivamente al lancio di pallini di plastica, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore nei confronti di soggetti maggiori di anni 14. L'importatore deve attestare che trattasi di prodotto che ha superato i test necessari per essere considerata arma non offensiva erogante un'energia cinetica non superiore a 0,99 joule. Tale dicitura deve essere riportata in modo evidente sulla confezione contenente il prodotto di cui all'oggetto. E' vietata la vendita di pallini che non siano di materiale plastico capaci di alterare l'energia cinetica e la capacità lesiva.

Art. 14

1. Le lame che non superino gli 8 cm di lunghezza, limitatamente ai soli multiuso tipo svizzero o coltellino a serramanico classico, sono di vendita libera da parte dell'operatore economico in possesso di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio rilasciata in base alla normativa di settore nei confronti di soggetti maggiori di anni 14. I centimetri di lunghezza della lama si intendono misurati dal punto ove termina l'impugnatura, se presente, ed inizia la lama stessa. E' vietata la vendita di coltelli a scatto indipendentemente dalla lunghezza della lama, salvo in caso di autorizzazione alla vendita di armi di 1^a e 2^a categoria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

1. Il commerciante che detiene oggetti rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo 10 farà istanza analoga a quella di cui al citato articolo alla Gendarmeria che autorizzerà la vendita previo sopralluogo.

Art. 16

1. Nessuno, senza tutte le prescrizioni previste, può esercitare la vendita di armi, munizioni, prodotti esplosivi o ad alta infiammabilità di qualsiasi tipo o natura; chiunque verrà sorpreso in tale attività verrà deferito all'Autorità competente per commercio abusivo o, nei casi più gravi, punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale, nonché potrà essere revocata la licenza

commerciale. In caso di illeciti amministrativi saranno inoltre applicate le sanzioni previste dalla normativa sul commercio.

2. Le disposizioni sulla vendita delle armi, ove non già previste dalla legislazione o direttive del Comando Gendarmeria, non rientrano nell'obbligo immediato di chi già esercita tale attività in modo effettivo, che si dovrà adeguare entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani

Decreto 15 marzo 2006 n.68



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTAZIONE AI FINI DELLA VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO, ED IN PARTICOLARE DEI TABACCHI, E PER IL RILASCIO DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DEI GENERI DI PRIVATIVA

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 6 della Legge 22 novembre 2005 n. 168 con il quale si modifica l'articolo 13 della Legge 25 luglio 2000 n. 65;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 15 marzo 2006 n.8;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

(Ambito applicativo)

1. Il presente Decreto Reggenziale detta disposizioni circa la vendita dei generi di monopolio, ed in particolare dei tabacchi, nonché circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa.

Art. 2

(Definizione della merceologia "generi di privativa")

1. La merceologia "generi di privativa" fa riferimento alla commercializzazione dei seguenti beni: "Tabacchi. Valori bollati. Carte e articoli per il gioco. Medaglie e monete emesse dallo Stato. Fiammiferi. Sale. Articoli ed oggetti di cancelleria, accessori per fumatori, oggettistica legata alle marche trattate. Profumeria di servizio e articoli per l'igiene della persona. Profumi. Bigiotteria. Pellicole fotografiche. Pastigliaggi in genere. Occhiali da sole. Guide e mappe stradali. Carte telefoniche, schede ricaricabili, cartoline."

Art. 3

(Costituzione consorzio)

1. Con il presente Decreto Reggenziale si dispone la costituzione di un consorzio fra operatori economici titolari di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi.
2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.
3. Il consorzio di cui al precedente comma 1 è l'unico soggetto abilitato alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.
4. L'autorizzazione per l'installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n.65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato esclusivamente dal consorzio di cui al precedente comma 1.
5. Il consorzio di cui al precedente comma 1, deve promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.

Art. 4

(Disposizioni circa l'entrata di nuovi soci nel consorzio)

1. A chi diviene titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale, entro, al massimo, i 24 mesi successivi all'attribuzione dell'autorizzazione per la vendita dei tabacchi di cui al successivo articolo 5 comma 2 deve essere riconosciuto il diritto di diventare socio del consorzio previsto al precedente articolo 3 comma 1.

Art. 5

(Disposizioni circa il rilascio di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa)

1. Il rilascio di licenza per l'esercizio dell'attività al dettaglio dei generi di privativa avviene a norma della Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.
2. L'esercizio della voce tabacchi da parte del titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa è subordinato alla specifica autorizzazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. I presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono i seguenti:
 - a) la Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio realizza, nel corso dell'anno di riferimento, un ammontare in Kg di tabacchi venduti superiore, rispetto all'anno precedente, di 2.000 kg, fermo restando che il quoziente tra l'ammontare di tabacchi venduti e il numero di autorizzazioni alla vendita resti superiore a tale soglia;
 - b) un titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, rinuncia alla licenza per cessazione della propria attività.
4. La Direzione Generale della Finanza Pubblica, Divisione Provveditorato e Patrimonio entro il mese di gennaio comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i kg di tabacchi venduti nel corso dell'anno di riferimento e la differenza di quantità, espressa in Kg, rispetto all'anno precedente.
5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attribuisce l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto a) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze fino al loro numero massimo pari ai multipli del quantitativo di 2000 kg rispetto alla differenza di quantità di cui al precedente comma 4;

b) qualora si realizzi il presupposto di cui al punto b) del precedente comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede all'attribuzione dell'autorizzazione in oggetto in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, non può trasferire l'autorizzazione alla vendita dei tabacchi se non ha esercitato tale attività per un periodo minimo di anni sette, fatto salvo il caso di trasferimento titolarità della licenza a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero nel caso di trasformazione della licenza individuale in società di capitali, a norma dell'articolo 12 punto 5) della Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche, fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasformata mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza. Per chi, al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale, è già titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, il periodo di anni sette di cui sopra si intende calcolato a partire dal 30 dicembre 2004.

Art. 6

(Disposizioni circa l'esercizio delle attività dei generi di privativa)

1. Al titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa autorizzato anche alla vendita dei tabacchi, è preclusa la commercializzazione di qualsiasi altro bene che non sia ricompreso nella definizione di cui al precedente articolo 2.

2. L'operatore economico che prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Reggenziale è titolare di licenza avente ad oggetto l'esercizio del commercio al dettaglio sia dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, sia di altre merceologie, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 6, non può trasferire le merceologie diverse da quella dei generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, fatto salvo il caso di trasferimento titolarità della licenza in oggetto a genitori, coniuge o convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, fratelli, nipoti, nonni ovvero nel caso di trasformazione della licenza individuale in società di capitali a norma dell'articolo 12 punto 5) della Legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche fino al permanere della condizione in cui il titolare della licenza individuale trasformata mantenga la quota di maggioranza e la legale rappresentanza.

3. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa, comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi, esercita la propria attività in un'unica sede.

Art. 7

(Doveri del titolare di licenza di generi di privativa)

1. Il titolare di licenza per l'esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa deve garantire il servizio al pubblico sia per quanto riguarda l'offerta di tutti i generi di monopolio dello Stato sia per quanto riguarda i periodi e gli orari di apertura. Le Associazioni di Categoria devono formulare un calendario annuale dal quale si evince che è garantito il servizio al pubblico durante tutto l'anno con relativi orari di apertura e chiusura. Di tale calendario deve essere data comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Decreto Reggenziale spetta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio così come disciplinato dalla Legge 25 Luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

2. La violazione delle norme di cui al presente Decreto Reggenziale è soggetta alle sanzioni di cui alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

Art. 9
(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento emanato con delibera del Congresso di Stato n. 52 del 27 dicembre 2004.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani

Decreto 15 marzo 2006 n.70



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONI

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 9 della Legge 28 marzo 1988 n.57 "Disciplina dei servizi di Telecomunicazioni";
Viste le delibere del Congresso di Stato in data 29 marzo 2005 n.39, che adotta il "Piano strategico delle Telecomunicazioni" e in data 15 marzo 2006 n.12;
ValendoCi delle Nostre Facoltà,
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Titolo breve)

1. Si farà riferimento al presente Regolamento come "Regolamento dei servizi pubblici di Telecomunicazioni".

Art.2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono un quadro normativo transitorio per la protezione degli interessi dei Concessionari esistenti delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel territorio della Repubblica di San Marino, il quale sarà applicato fino all'adozione della normativa per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, che dovrà regolare in modo esauriente tutte le questioni previste nel Piano Strategico delle Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.

2. Il presente Regolamento costituisce un quadro legislativo per:

- (i) l'istituzione di una Commissione con compiti in materia di regolamentazione delle reti e servizi di Telecomunicazioni che sarà responsabile dell'applicazione dei termini del Regolamento fino alla creazione di un istituto regolatore permanente;
 - (ii) i diritti e gli obblighi legali imposti dalle Concessioni per la fornitura di reti e/o servizi di comunicazione elettronica concesse nella Repubblica di San Marino;
 - (iii) i principi generali che sottintendono all'uso e all'assegnazione di risorse insufficienti ai Concessionari, ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo numeri e spettro radioelettrico;
 - (iv) i diritti e i doveri dei Concessionari rispetto alle richieste di qualsiasi forma di accesso e/o interconnessione relativi al territorio di San Marino o in relazione ai consumatori residenti a San Marino;
 - (v) definire le modalità di applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie stabilito nel presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatte salve le disposizioni della legislazione attualmente vigente o adottata in futuro nella Repubblica di San Marino, relativa alla regolamentazione del contenuto del settore audiovisivo.

Art.3

(Interpretazione)

1. Per gli scopi del presente Regolamento, tranne nei casi in cui il contesto indichi altrimenti, tutte le espressioni tecniche assumono il significato attribuito loro nelle varie direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 7 marzo 2002, vale a dire: Direttiva 2002/19/CE, Direttiva 2002/20/CE, Direttiva 2002/21/CE e Direttiva 2002/22/CE, a seconda del caso.

PARTE II LA COMMISSIONE

Art.4

(Designazione dei poteri della Commissione)

1. Il Congresso di Stato nomina la Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche.
2. La Commissione deterrà i pieni poteri esecutivi secondo i termini stabiliti nel presente Regolamento in relazione al comma successivo.
3. Il ruolo della Commissione terminerà nel momento in cui si istituisca per legge un'istituzione per esercitare i poteri di un'autorità di regolamentazione.

Art.5

(Effetti legali delle decisioni della Commissione)

1. Le decisioni prese dalla Commissione avranno pieno effetto legale.
2. Per "Decisione" si intende un atto amministrativo il cui risultato è l'imposizione di un obbligo a un Concessionario.
3. Le decisioni prese dalla Commissione possono essere soggette a revisione amministrativa preliminare da parte del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito della suddetta revisione amministrativa, la decisione della Commissione è valida nella sua interezza.

Art. 6

(Assistenza alla Commissione)

1. Nell'esercizio dei suoi poteri secondo il presente Regolamento, la Commissione può agire da sola o può essere supportata nell'adempimento delle sue funzioni da esperti con competenze di tipo legale, economico, tecnico o industriale, secondo le opportunità.
2. Nell'esercizio dei suoi poteri secondo la Parte VI, articolo 20, comma 3, del presente Regolamento, la Commissione è assistita da due membri esperti della Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione dovrà consultare i Concessionari soggetti ad una delle procedure avviate secondo i termini della Parte VI del presente Regolamento quanto all'identità dei due esperti che siederanno con la Commissione nella Giuria di Risoluzione delle Controversie. La Commissione dovrà, nell'esercizio ragionevole della sua discrezione e con il dovuto riguardo a qualsiasi riserva dei Concessionari coinvolti nella procedura, scegliere i due membri della giuria di esperti.
3. Le decisioni della Giuria di Risoluzione delle Controversie prese secondo la Parte VI del presente Regolamento dovranno essere accettate con una maggioranza di 2:1. La Commissione ha diritto di esprimere un singolo voto.
4. Il compenso giornaliero e le spese vive degli esperti esterni nominati dalla Commissione dovranno essere sostenute in eguale misura dai Concessionari della controversia giudicata secondo la Parte VI del presente Regolamento. Il compenso giornaliero per gli esperti indipendenti assunti secondo questa Parte dovrà essere divulgato in anticipo ai Concessionari coinvolti nella procedura iniziata secondo la Parte VI del presente Regolamento.

Art.7

(Poteri della Commissione per la raccolta di informazioni)

1. La Commissione può richiedere direttamente informazioni pertinenti all'adeguato esercizio delle sue competenze ai Concessionari e agli uffici della Pubblica Amministrazione.
2. La Commissione ha il potere di verificare la correttezza di qualsiasi informazione ricevuta in risposta a una richiesta di informazioni secondo il presente articolo.

Art.8

(Sanzioni)

1. La Commissione ha il potere di imporre sanzioni economiche se il Concessionario in questione non fornisce le informazioni richieste in modo tempestivo o se tali informazioni si rivelano false.

PARTE III REGIME DI CONCESSIONE

Art.9

(Diritti dei Concessionari)

1. Un Concessionario può:
 - (i) fornire reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche nel territorio della Repubblica di San Marino, secondo i termini indicati nella sua Concessione;
 - (ii) richiedere che le autorità competenti della Repubblica di San Marino concedano i diritti necessari per installare strutture sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante di proprietà pubblica o privata allo scopo di fornire reti di comunicazioni pubbliche o reti di comunicazioni elettroniche.
2. Qualora un Concessionario fornisca un servizio e/o una rete di comunicazioni elettroniche al pubblico, la Concessione deve attribuirgli anche, per presunzione necessaria, il diritto di negoziare l'interconnessione con qualsiasi impresa autorizzata in uno Stato Membro dell'Unione Europea e, dove applicabile, ottenere dall'impresa l'accesso o l'interconnessione per fornire una rete o un servizio di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibile.

3. La Commissione dovrà, in caso di richiesta, concedere al Concessionario una dichiarazione:
- (i) confermando che è stata ottenuta una Concessione;
 - (ii) comunicando in dettaglio le circostanze in cui il Concessionario dispone del diritto a:
 - (a) inoltrare una domanda per la fornitura di diritti per la costituzione di strutture;
 - (b) negoziare particolari forme di accesso alla rete;
 - (c) ottenere l'interconnessione;
 - (d) assumere il ruolo di agente per la relativa utenza nell'esercizio del suo diritto di portabilità del numero;
 - (e) ottenere la selezione e/o la preselezione della portante, secondo richiesta;
 - (f) esercitare qualsiasi altro diritto assegnato dalla Concessione.

Art.10

(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)

1. Qualora la Commissione ritenga necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione o frequenze del Piano delle frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti in conformità alla Concessione e coerentemente con le disposizioni della Parte IV del presente Regolamento.

Art.11

(Conformità alle condizioni delle Concessioni)

1. La Commissione può imporre condizioni ragionevoli in ogni concessione di numerazioni o frequenze rilasciate. Tali condizioni saranno estratte solo dalla Parte A dell'Allegato alla Direttiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 sull'autorizzazione di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, salvo diversa specifica espressa nei termini della Concessione stessa. La Commissione può, di volta in volta, variare tali termini, dopo aver consultato il Concessionario o i Concessionari interessati.
2. La Commissione può richiedere ai Concessionari che utilizzano numeri o frequenze assegnati in base a una Concessione di fornire obbligatoriamente le informazioni necessarie per verificare la conformità alle condizioni della Concessione.
3. La Commissione può fare tutto quanto in suo potere, comprese l'imposizione di sanzioni amministrative, per garantire che un Concessionario rispetti le condizioni della sua Concessione in relazione all'uso di numero e/o frequenze e dovrà adottare una Decisione dopo aver concesso al Concessionario interessato l'opportunità di correggere eventuali violazioni e dopo aver garantito al Concessionario il diritto di esprimere il suo punto di vista prima dell'adozione di una Decisione finale.
4. Le eventuali sanzioni amministrative comminate devono essere appropriate e proporzionate agli atti di non conformità.
5. Qualora la Commissione disponga delle prove di una violazione delle condizioni di una Concessione che rappresenti una grave ed immediata minaccia all'incolumità pubblica, alla sicurezza pubblica e alla salute pubblica, o crei gravi problemi economici od operativi per gli altri fornitori o utenti di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, può ordinare misure provvisorie urgenti per correggere la situazione prima di adottare una Decisione definitiva.

PARTE IV

CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZO DI NUMERI E FREQUENZE

Art.12

(Diritto di utilizzo di numeri e frequenze)

1. Qualora la Commissione ritenga necessario concedere il diritto di usare numeri del Piano di numerazione della Repubblica di San Marino o frequenze dal Piano delle frequenze della Repubblica di San Marino, assegnerà tali diritti alla Concessione rilasciata al relativo fornitore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

2. Nell'assegnazione del diritto di utilizzo di numeri o frequenze aggiuntivi non assegnati esplicitamente nei termini della Concessione, o nel caso le condizioni d'uso richiedano modifiche, la Commissione dovrà effettuare tali concessioni aggiuntive o modifiche tenendo conto delle norme di numerazione internazionali e delle disposizioni del Radio Regolamento Internazionale, che sancisce le regole di coordinamento e di ripartizione delle frequenze e deve assicurare una adeguata flessibilità, in modo da facilitare l'introduzione di nuovi servizi elettronici e la concessione di diritti di utilizzo di numeri e frequenze in modo non discriminatorio e trasparente.

Art.13

(Obblighi dei Concessionari)

1. Secondo i termini della Concessione in discussione, la Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo dei numeri:

- (i) definizione del servizio per cui il numero sarà utilizzato, compresi tutti i requisiti collegati alla fornitura di tale servizio;
- (ii) l'uso efficace ed efficiente dei numeri;
- (iii) trasferibilità del numero secondo i termini del presente Regolamento;
- (iv) un obbligo di fornire informazioni del database abbonati pubblico;
- (v) durata massima;
- (vi) trasferimento dei diritti all'iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento;
- (vii) tariffe d'uso in conformità al presente Regolamento e alla Concessione stessa;
- (viii) esecuzione di tutti gli impegni che il Concessionario che ha ottenuto la concessione possa aver assunto nel corso di una procedura di selezione concorrenziale e comparativa;
- (ix) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali correlati all'uso di numeri.

2. La Commissione può imporre uno o più dei seguenti obblighi su qualsiasi Concessionario che ha ottenuto un diritto di utilizzo delle frequenze:

- (i) designazione del servizio o tipo di rete o tecnologia per cui il diritto di utilizzo della frequenza è stato concesso, compreso se applicabile l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici;
- (ii) uso razionale, efficace ed efficiente delle frequenze, compresi se appropriati i requisiti di copertura;
- (iii) condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e limitare l'esposizione del pubblico a campi elettromagnetici;
- (iv) durata massima, suscettibile di modifiche nel Piano delle frequenze di San Marino;
- (v) trasferimento dei diritti all'iniziativa del giusto titolare e le condizioni per tale trasferimento;
- (vi) tariffe d'uso, tenendo in debita considerazione la qualità dei servizi offerti;
- (vii) esecuzione di tutti gli impegni che l'impresa che ha ottenuto la concessione ha assunto nel corso di una procedura di selezione concorrenziale e comparativa;
- (viii) obblighi in base ai pertinenti accordi internazionali o regionali correlati all'uso delle frequenze.

3. Le Decisioni della Commissione che riguardano la concessione di un diritto di utilizzo di numeri e/o frequenze devono essere notificate al relativo Concessionario e il rilascio della concessione deve essere pubblicato entro:

- (i) tre (3) settimane dalla data della presentazione dell'istanza completa, nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nel Piano di numerazione di San Marino;
- (ii) sei (6) settimane dalla data della presentazione dell'istanza completa, nel caso di frequenze assegnate per scopi specifici nel Piano delle frequenze di San Marino.

4. Il rilascio al Concessionario del diritto di utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente si intende di frequenze assegnate dalla Repubblica di San Marino e coordinate in ambito ITU con gli stati membri secondo i criteri descritti dal Radio Regolamento. Possono essere previsti casi di assegnazioni temporanee e sperimentali, solo per servizi giudicati non compromettenti a livello di interferenze o pregiudizievoli ad altri servizi di comunicazioni elettroniche di altri paesi. Tali frequenze, comunque, dovranno seguire successivamente le procedure sancite dall'ITU.

PARTE V

Fornitura di accesso e interconnessione

Art.14

(Diritti ed obblighi dei Concessionari)

1. I Concessionari fornitori di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche sono liberi di contrattare tra loro intese tecniche e commerciali per l'accesso e/o l'interconnessione producendo la prova del possesso di Concessione per fornire tali reti e/o servizi in una giurisdizione riconosciuta dalla Repubblica di San Marino.
2. I Concessionari per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche all'interno della Repubblica di San Marino avranno diritto a contrattare tra loro l'interconnessione per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili.
3. I Concessionari per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche presenti nella Repubblica di San Marino avranno l'obbligo, su richiesta di altri Concessionari per la fornitura delle reti di comunicazione pubbliche, di contrattare tra loro l'interconnessione allo scopo di fornire servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili.
4. Le interconnessioni delle reti dei Concessionari con le reti di comunicazioni elettroniche della Pubblica Amministrazione potranno avvenire anche sotto forma di accordi privati.
5. I Concessionari non potranno proporre equivalenti servizi di accesso o interconnessione a termini e condizioni diversi alle diverse imprese, né offrire tali servizi in base a costi e termini non correlati agli effettivi servizi di accesso o interconnessione forniti.
6. I Concessionari che acquisiscono informazioni da un altro Concessionario prima, durante e dopo il processo di trattativa per le intese di accesso o interconnessione, devono utilizzare tali informazioni esclusivamente per lo scopo per le quali sono state fornite e devono rispettare in qualsiasi momento la riservatezza dei dati trasmessi o memorizzati. Le informazioni ricevute non devono essere comunicate ad altri, in particolare ad altri reparti, affiliati o partner della parte che riceve le informazioni, per la quale possono costituire un vantaggio concorrenziale.

Art.15

(Poteri e responsabilità della Commissione)

1. Coerentemente ai poteri conferiti alla Commissione dal presente Regolamento, la Commissione incoraggerà e, laddove opportuno, garantirà adeguato accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi descritti nella presente Parte. A questo scopo, la Commissione può imporre:
 - (i) nella misura in cui sia necessario per garantire la connettività "end-to-end", obblighi sulle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnettere reti che non siano già interconnesse;
 - (ii) nella misura in cui sia necessario per garantire l'accessibilità per gli utenti finali a servizi radiofonici e televisivi in tecnica digitale all'interno di San Marino, obblighi sugli operatori di fornire l'accesso in base a termini ragionevoli e non discriminatori alle seguenti strutture:
 - (a) Interfacce di programma applicativo (API),
 - (b) Guide elettroniche di programma (EPG).

2. Imponendo a un operatore l'obbligo di fornire l'accesso in base alla presente Parte del Regolamento, la Commissione può prescrivere condizioni tecniche e operative che il fornitore e/o i beneficiari di tale accesso devono soddisfare, per garantire il normale funzionamento della rete, secondo specifici standard tecnici o specifiche sviluppati dagli enti di standardizzazione europei, quali CEN, CENELEC o ETSI. Nel caso non esistano standard europei, la Commissione può far riferimento a standard pertinenti stabiliti da enti internazionali, ad esempio l'ITU o, se anche quest'ultimi non fossero ancora disponibili, la Commissione può fare riferimento alle raccomandazioni emanate da enti internazionali o europei, come l'ITU o la CEPT.
3. Gli obblighi e le condizioni imposte in base al presente articolo devono basarsi su criteri obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori.

Art.16

(Obbligo di non discriminazione)

1. In caso di avvio della procedura di risoluzione delle controversie secondo la Parte VI del presente Regolamento, la Commissione può, come parte delle condizioni di risoluzione, imporre al Concessionario interessato un obbligo di non discriminazione in relazione alla fornitura di interconnessione e/o accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione devono garantire, in particolare, che il Concessionario ad essi soggetto:
- (i) fornisca accesso o interconnessione applicando condizioni equivalenti in circostanze equivalenti ad altre imprese fornendo servizi equivalenti;
 - (ii) fornisca servizi e informazioni ad altri alle stesse condizioni e con la stessa qualità garantite ai servizi propri, o dei suoi reparti, affiliati o partner.

Art.17

(Obblighi di accesso e utilizzo di strutture di rete specifiche)

1. Laddove i Concessionari non sono in grado di raggiungere un accordo sui termini di accesso a specifici elementi di rete e alle strutture e/o servizi associati, la Commissione può imporre ai Concessionari, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri nella procedura di risoluzione delle controversie definita nella Parte VI del presente Regolamento, obblighi di adempimento di richieste ragionevoli di accesso e di uso di specifici elementi di rete e strutture associate.
2. Nell'esercizio dei poteri conferiti secondo la Parte VI del presente Regolamento, nell'imposizione dell'obbligo d'accesso stabilito dal comma 1 del presente articolo, la Commissione può richiedere agli operatori di adottare uno o più dei seguenti comportamenti:
- (i) assegnare a terzi l'accesso a elementi e/o strutture di rete specificati, compreso l'accesso dissociato al circuito locale;
 - (ii) non revocare l'accesso alle strutture già concesso;
 - (iii) fornire servizi specifici all'ingrosso perché terzi li rivendano;
 - (iv) assegnare accesso aperto a interfacce tecniche, protocolli e altre tecnologie fondamentali, indispensabili per l'interoperabilità di servizi o servizi di rete virtuali;
 - (v) fornire la co-localizzazione o altre forme di condivisione delle strutture, compresi condotti, edifici o tralicci;
 - (vi) fornire servizi specifici necessari per assicurare l'interoperabilità di servizi end-to-end agli utenti, comprese strutture per servizi di rete intelligente o roaming su reti mobili;
 - (vii) fornire l'accesso a sistemi di supporto operativo o sistemi di software simili, necessari per garantire la leale concorrenza nella fornitura di servizi;
 - (viii) interconnettere reti o strutture di rete, comprese le strutture connesse.
- Nell'adempimento del presente articolo, la Commissione può aggiungere a tali obblighi condizioni relative all'equità e alla ragionevolezza.

3. Laddove la Commissione ritenga che la particolare forma di accesso imposta dovrebbe essere fornita con orientazione al costo dei prezzi, l'onere della prova che i prezzi in questione sono ricavati dai costi, tenendo conto di un ammontare o di un utile sul capitale investito ragionevole, spetta al Concessionario incaricato della fornitura dell'accesso. Nell'imposizione dell'orientazione al costo dei prezzi, la Commissione dovrà applicare un modello di costo incrementale medio su lungo periodo (LRAIC) laddove sono disponibili dati accurati. In alternativa, la Commissione può legittimamente affidarsi all'utilizzo di parametri per stabilire l'orientazione al costo delle tariffe di un operatore ragionevolmente efficiente.

Art.18

(Co-localizzazione e condivisione della struttura)

1. I Concessionari fornitori di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche avranno il diritto di negoziare intese per l'uso e/o l'accesso alle loro strutture e installazioni da parte di qualsiasi altro Concessionario per la collocazione e/o la condivisione della struttura.
2. A seguito di deferimento da qualsiasi Concessionario di una controversia in relazione all'accordo citato nel comma 1, il Concessionario ha facoltà di adottare misure per risolvere la controversia, secondo le disposizioni della Parte VI del presente Regolamento; in questo contesto, l'accordo in questione sarà considerato accordo di interconnessione.

Art.19

(Selezione del vettore e preselezione del vettore)

1. Qualsiasi Concessionario fornitore di reti e/o servizi di comunicazioni elettroniche interconnesso avrà facoltà di contrattare, con un Concessionario fornitore di connessione e uso della rete telefonica pubblica presso una sede fissa, la possibilità per i propri abbonati di accedere ai servizi del Concessionario fornitore di servizi telefonici pubblicamente disponibili:
 - (i) su base call-by-call con digitazione di codice di selezione vettore;
 - (ii) mediante una pre-selezione dotata di funzione per ignorare ogni scelta preselezionata su base call-by-call, digitando un codice di selezione vettore.
2. La Commissione ha facoltà, a seguito di deferimento da qualsiasi Concessionario che richiede tale accesso in relazione alle procedure stabilite nella Parte VI del presente Regolamento, di garantire che la struttura dei prezzi per l'accesso e l'interconnessione correlata alla fornitura delle funzioni indicate nel comma 1 sia orientata al costo e che gli eventuali costi diretti per gli abbonati non fungano da disincentivo per l'uso di tali funzioni.

Art.20

(Trasferibilità dei numeri)

1. A complemento dei vari obblighi di accesso e interconnessione citati nella presente Parte, la Commissione può richiedere, nell'esercizio dei poteri conferitogli dalla Parte VI del presente Regolamento, che all'interno degli archi di numerazione assegnati alla Repubblica di San Marino, un Concessionario fornitore di un servizio di telefonia pubblicamente disponibile, compreso il servizio mobile, garantisca che gli abbonati di tale servizio possano, su richiesta, conservare il proprio numero indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
 - (i) in caso di numeri geografici, presso una specifica ubicazione;
 - (ii) in caso di numeri non geografici, in qualsiasi ubicazione.Gli obblighi prescritti dal presente comma si applicheranno al trasferimento di numeri tra reti fornitrici di servizi presso un'ubicazione fissa e reti mobili. Tale obbligo può essere esteso dalla Commissione fino a coprire il trasferimento di numeri tra reti fisse e mobili, al fine di favorire la convergenza tra servizi fissi e mobili, dopo un adeguato consulto pubblico convocato dalla Commissione sulla questione.

2. La Commissione ha facoltà, in riferimento al comma 1 del presente articolo, di prendere misure aggiuntive per assicurare che la struttura dei prezzi di interconnessione correlata alla fornitura della trasferibilità del numero sia orientata al costo e che gli eventuali costi diretti per gli abbonati, se applicati, non fungano da disincentivo per l'utilizzo di tale funzione.
3. A discrezione della Commissione, gli obblighi stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono includere un requisito secondo il quale non vi saranno costi diretti per gli abbonati, applicati dal Concessionario interessato da tali obblighi, in relazione alla trasferibilità del numero.
4. Qualora il diritto di trasferibilità dei numeri sia un diritto che venga a trovarsi in essere a beneficio dei singoli utenti finali, secondo gli scopi del presente Regolamento, la sua applicazione sarà delegata al Concessionario verso le cui reti e/o servizi gli abbonati in questione richiedono la trasferibilità del numero. Di conseguenza, la procedura di risoluzione delle controversie stabilita nella Parte VI del presente Regolamento può essere avviata da un Concessionario che agisca nel ruolo di agente per tale capacità e sarà soggetta ad altre esigenze della Parte VI per analogia.

PARTE VI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.21

(Risoluzione delle controversie tra Concessionari)

1. Nel caso di controversia o controversie emerse tra Concessionari in connessione con obblighi derivanti dal presente Regolamento, la Commissione, fatte salve le disposizioni del presente articolo, su richiesta scritta di qualsiasi Concessionario, avvierà una procedura di risoluzione della controversia. Tale procedura può affrontare numerose questioni derivate dagli obblighi imposti dal presente Regolamento o può essere correlata a una serie di controversie in relazione agli obblighi imposti dal presente Regolamento, che la Commissione ha facoltà di considerare separatamente o nell'insieme nell'esercizio dei poteri conferitogli dalla presente Parte.
2. Una procedura di risoluzione della controversia conforme alla presente Parte può essere avviata su richiesta di un Concessionario se è dimostrato che il Concessionario richiedente ha cercato una contrattazione in buona fede, nel rispetto dei diritti elencati nel presente Regolamento, ma non è stato in grado di ottenere tali diritti dopo l'inizio delle contrattazioni da parte del richiedente per un periodo di almeno due (2) mesi dalla data in cui la contrattazione è stata avviata.
3. Una procedura di risoluzione delle controversie avviata in conformità alla presente Parte sarà condotta dalla Commissione e da due esperti indipendenti (collettivamente definiti "Giuria di Risoluzione delle Controversie"), selezionati con i mezzi e le condizioni specificati nella Parte II, articolo 6, commi 2 e 4, del presente Regolamento.
4. In seguito all'affidamento alla giurisdizione della risoluzione della controversia avviata in conformità alla presente Parte, la Giuria di Risoluzione delle Controversie dovrà, nel più breve tempo possibile, e solo in circostanze eccezionali per le quali la Commissione consideri opportuno estendere tale periodo, adottare una Decisione volta a risolvere la controversia entro due (2) mesi dalla data in cui la controversia gli è stata notificata per iscritto da uno dei Concessionari coinvolti nella controversia.
5. La Decisione sarà adottata dalla Commissione e mirerà a garantire la conformità ai requisiti del presente Regolamento.
6. Nella risoluzione di eventuali controversie avviate in conformità alla presente Parte, la Commissione dovrà attenersi con dovuto rispetto alle procedure standard internazionali ("parametri") e alla procedura amministrativa della Commissione Europea, soprattutto in assenza di dati accurati sui costi che informino la Commissione dell'effettivo costo di fornitura di una particolare forma di accesso o interconnessione.
7. La Commissione può decidere di non avviare l'indagine indicata in questo articolo se ritiene che le parti dispongano di sufficienti mezzi di risoluzione della controversia in modo tempestivo o se

uno qualsiasi dei Concessionari ha avviato un procedimento legale in relazione alla controversia stessa.

8. Se la Commissione decide di non avviare un'indagine in base al presente articolo, ne darà tempestiva comunicazione alle parti, corredando la Decisione delle motivazioni per cui è stata adottata.

9. Il Concessionario a cui si applica una Decisione della Commissione in base alla presente Parte deve rispettare le disposizioni della Decisione applicabili.

10 La Commissione notificherà a ogni parte interessata una Decisione corredata delle motivazioni e delle indicazioni per acquisire le copie o le informazioni riguardanti la Decisione stessa.

11 Secondo i termini del comma 7 del presente articolo, la procedura stabilita nell'articolo non impedisce ad alcun Concessionario di avviare un'azione dinanzi ai Tribunali della Repubblica di San Marino investiti della giurisdizione per dibattere la controversia in questione.

Art.22

(Risoluzione di controversie transfrontaliere)

1. Nel caso di controversie transfrontaliere emerse in relazione a diritti od obblighi derivanti dal presente Regolamento o da “*acquis*” comunitario dell'Unione Europea, la Commissione mirerà a rispettare le procedure fissate dall'Unione Europea, qualora le controversie rientranti nell'ambito del presente Regolamento abbiano un carattere transfrontaliero.

Art.23

(Imprescrittibilità della Decisione della risoluzione della controversia)

1. Una Decisione presa in conformità a questa Parte del presente Regolamento non cadrà in prescrizione in caso di conversione in legge della legislazione primaria in futuro e continuerà ad essere applicata, salvo:

(i) ripetizione esplicita;

(ii) incoerenza con una o più disposizioni delle normative vigenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 2006/1705 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani